

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **39/1987** (ECLI:IT:COST:1987:39)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **29/10/1986**; Decisione del **29/01/1987**

Deposito del **05/02/1987**; Pubblicazione in G. U. **18/02/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4054**

Atti decisi:

N. 39

## ORDINANZA 29 GENNAIO 1987-5 FEBBRAIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del disegno di legge approvato il 2 aprile 1986 dall'Assemblea regionale siciliana avente per oggetto "Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a %Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive%", promosso con ricorso del commissario dello Stato per la regione siciliana, notificato il 10 aprile 1986, depositato in cancelleria il 16 aprile 1986 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1986;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 10 aprile 1986, ha impugnato gli artt.16 e 17 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 2 aprile 1986 - recante "Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a %nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive%", sostenendo che tali disposizioni si ponevano in contrasto con norme della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47;

che la Regione siciliana non si è costituita;

che avvalendosi del disposto dell'art. 29 St. sic., il Presidente della Regione, in data 15 maggio 1986, ha promulgato e pubblicato, con il n. 26, la legge impugnata e, contestualmente, ha promulgato e pubblicato la legge 15 maggio 1986, n. 27 il cui art. 56 abroga espressamente l'art. 16 della legge approvata il 2 aprile 1986 ed il cui art. 57 sostituisce l'art. 17 della medesima con un nuovo testo, tale da far venire meno le proposte censure;

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha perciò, con atto del 21 maggio 1986, rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* estinto per rinuncia il processo instaurato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso gli artt. 16 e 17 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 aprile 1986 e poi promulgata e pubblicata, con il n. 26, il 15 maggio 1986 (n. 14 del registro ricorsi 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*